



DECR. 1/2019

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale Giudice previamente designato ai sensi dell'art. 133, comma 2, del codice della giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso ex art. 133, citato, iscritto al n. **19935** del registro di segreteria, depositato originariamente in data 22 ottobre 2018, privo di notifiche, e poi successivamente in data 7 e 8 gennaio 2019, dopo le notifiche di rito, nei confronti dei signori:

1 - **Mariano FICCA**, c.f.: FCCMRN58B07C768F, difeso dall'Avv. Maurizio Giannattasio (c.f.: GNNMRZ55L12H501G) del Foro di Isernia;

2 - **Domenico DE LOLLIS**, c.f.: DLLDNC70P20C768K, difeso dall'Avv. Maurizio Giannattasio (c.f.: GNNMRZ55L12H501G) del Foro di Isernia;

3 - **Adamo PESCHI**, c.f.: PSCDMA75A30A485A, difeso dall'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti (c.f.: SCHPNT72D28A485G) del Foro di Lanciano;

4 - **Mario SALVATORE**, c.f.: SLVMRA72A26C768E, difeso dall'Avv. Piacentino Massimiliano Sichetti (c.f.: SCHPNT72D28A485G) del Foro di Lanciano;

5 - **Antonio DI GIRONIMO**, c.f.: DGRNTN72L20A485N, non costituito;

6 - **Antonio GLIECA**, c.f.: GLCNTN64P24C768S, non costituito;

7 - **Franca PASQUARELLI**, c.f.: PSQFNC80R56A485B, non costituita;

8 - **Guglielmo COLANGELO**; c.f.: CLNGLL77L09C096D, non costituito.

VISTO il citato articolo 133 del codice della giustizia contabile;

VISTO il ricorso in epigrafe, con cui la Procura Regionale ha chiesto nei

confronti dei suindicati amministratori che “*sia accertata la loro responsabilità nella causazione del dissesto del comune di Civitaluparella, dichiarato con deliberazione consiliare n. 29, del 20 dicembre 2015, e per esser condannati al pagamento, a favore del comune di Civitaluparella - ovvero, in subordine, a favore dello Stato - della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seguente misura: Mariano FICCA: € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00); Domenico DE LOLLIS: € 476,97 (euro quattrocentosettantasei/97); Adamo PESCHI: € 385,37 (euro trecentottantacinque/37); Mario SALVATORE: € 178,32 (euro centosettantotto/32); Antonio DI GIRONIMO: € 215,37 (euro duecentoquindici/37); Antonio GLIECA: € 170,88 (euro centosettanta/88); nonché alle spese di giudizio a favore dello Stato”;*

VISTO il decreto presidenziale in data 23 ottobre 2018, recante la designazione del Giudice monocratico;

VISTA la propria ordinanza n. 1/2018 in data 11 dicembre 2018, con la quale il ricorso è stato restituito al Pubblico Ministero per essere previamente notificato alle parti resistenti, per poi essere successivamente depositato presso la Segreteria della Sezione;

VISTE le note di deposito del 7 e dell’8 gennaio 2019, con le quali è stata nuovamente depositata copia del ricorso, notificato agli interessati nelle date del 26 dicembre 2018 e del 29 dicembre 2018;

VISTE le memorie di costituzione depositate il 25 gennaio 2019 rispettivamente dai signori Ficca e De Lollis, Peschi e Salvatore;

PREMESSO CHE

- nel rito, quanto alla procedura di introduzione del giudizio, sono integralmente confermate le indicazioni fornite da questo Giudice con la citata ordinanza dell’11

dicembre 2018;

- in particolare, nell'ordinanza si è osservato che l'art. 133 del codice non fa alcuna menzione della previa richiesta di fissazione d'udienza, della conseguente emissione di un decreto di fissazione d'udienza e della notifica del ricorso alla parte unitamente al decreto di fissazione stesso;

- al contrario, la norma prevede semplicemente la notifica del ricorso alla parte, a cura della Procura, e il successivo deposito presso la segreteria della sezione del ricorso stesso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo;

- tutti i termini previsti dagli articoli 133 e 134, del resto, sono riferiti alla notifica e al deposito del ricorso, non alla celebrazione di una udienza, che non è mai presa in considerazione e la cui fissazione sarebbe per di più incerta, non essendo previamente note né le date di perfezionamento delle notifiche (non essendo peraltro previsti termini per l'esecuzione delle notifiche stesse) né la data del susseguente deposito del ricorso;

- è marcata, sotto questo profilo, la differenza rispetto a tutte le altre analoghe disposizioni del codice, che disciplinano minuziosamente gli adempimenti in questione;

- al riguardo, possono ad esempio richiamarsi le disposizioni seguenti:

- art. 68, in materia di convocazione della camera di consiglio sull'istanza di proroga;

- art. 76, comma 3, in materia di convocazione delle parti in camera di consiglio nel reclamo contro i provvedimenti cautelari;

- art. 88, in materia di fissazione dell'udienza nel rito ordinario;

- art. 99, comma 11, in materia di fissazione dell'udienza successiva a

provvedimenti istruttori;

- art. 105, commi 3 e 6, in materia di fissazione dell'udienza di discussione a seguito di incidente di falso;

- artt. 107 e 109, in materia di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio sospeso o interrotto;

- art. 111, in materia di estinzione per mancata domanda di fissazione d'udienza;

- art. 113, in materia di fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza di correzione di errore materiale;

- art. 115, in materia di fissazione dell'udienza dinanzi alle Sezioni Riunite;

- art. 116, in materia di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio dopo la risoluzione di questione di massima dinanzi alle Sezioni Riunite

- art. 120, commi 5 e 6, in materia di udienza di discussione del regolamento di competenza;

- art. 126, in materia di fissazione dell'udienza di discussione dei giudizi in unico grado dinanzi alle Sezioni Riunite;

- art. 130, comma 5, in materia di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la discussione della richiesta di rito abbreviato;

- art. 130, comma 7, in materia di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per l'accertamento del versamento della somma determinata in sede di rito abbreviato;

- art. 135, in materia di fissazione dell'udienza nel giudizio di opposizione al decreto di irrogazione delle sanzioni;

- art. 142, in materia di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di opposizione al decreto di resa del conto;

- art. 147, in materia di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio sul conto;

- art. 150, in materia di istanza di fissazione d'udienza dei conti, quale atto interruttivo del termine di estinzione;
- art. 155, in materia di fissazione dell'udienza pensionistica;
- art. 161, comma 2, in materia di fissazione della camera di consiglio per la discussione delle istanze cautelari nei giudizi pensionistici;
- art. 162, commi 2 e 5, in materia di fissazione dell'udienza di discussione e convocazione delle parti nel reclamo sulla sospensiva nei giudizi pensionistici;
- art. 164, comma 9, in materia di fissazione di nuova udienza pensionistica;
- art. 173, in materia di fissazione dell'udienza di discussione nei giudizi a istanza di parte;
- art. 174, in materia di notifica del decreto di fissazione dell'udienza nei giudizi a istanza di parte;
- art. 181, in materia di istanza di fissazione dell'udienza nei giudizi di impugnazione;
- art. 182, in materia di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nei giudizi di impugnazione;
- art. 190, comma 3, in materia di istanza di fissazione contenuta nell'atto di appello;
- art. 190, comma 6, in materia di convocazione delle parti in camera di consiglio per la discussione dell'istanza di sospensione in grado di appello;
- art. 201, comma 4, in materia di fissazione dell'udienza nei giudizi di opposizione di terzo;
- art. 201, comma 7, in materia di convocazione delle parti in camera di consiglio per la discussione dell'istanza di sospensione nei giudizi di opposizione;
- art. 203, commi 4 e 5, in materia di fissazione dell'udienza di discussione nel

giudizio di revocazione;

- art. 205, in materia di convocazione delle parti in camera di consiglio per la discussione dell'istanza di sospensione nei giudizi di revocazione;

- art. 20 disp. att., in materia di notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza;

- a ciò si aggiunga che, nel codice, neppure è sempre previsto che la fissazione dell'udienza sia comunicata a tutte le parti; ad esempio, l'art. 115 prevede che l'udienza di discussione debba essere comunicata alle sole parti "costituite"; lo stesso è a dirsi per l'udienza in camera di consiglio celebrata nell'ambito del rito abbreviato (art. 130, comma 5);

- per altro verso, in relazione alle istanze di "nullità" degli atti istruttori o processuali, è previsto semplicemente che la Sezione decida in camera di consiglio "sentite le parti" (art. 51, comma 4);

- del tutto peculiare, infine, la procedura di cui all'art. 3, comma 5, delle norme transitorie, secondo cui il collegio decide in camera di consiglio, "sentite le parti che ne facciano richiesta", sull'opposizione avverso il decreto di perenzione del giudizio pensionistico;

- tutto ciò posto, tornando agli articoli 133 e 134, qui in applicazione, nel silenzio delle disposizioni in parola è da ritenere, per il principio *ubi lex voluit dixit*, che in fase di introduzione del giudizio non sia prevista la previa fissazione di un'udienza in camera di consiglio; appare impensabile che il legislatore, il quale ha minuziosamente disciplinato la procedura di fissazione di udienza e i relativi termini in pressoché tutti gli altri procedimenti previsti nel codice, abbia trascurato di indicare una analoga procedura solo nel caso dell'art. 133;

- né può ignorarsi che il giusto processo contabile, a norma dell'art. 4 del codice

e dell'art. 111 della Costituzione, è quello “regolato dalla legge”;

- d'altra parte, l'inciso “*sentite le parti presenti*”, contenuto nel primo comma dell'art. 134, salvo che non lo si voglia ritenere un mero *lapsus calami* del legislatore (ove si confronti il ben diverso rito previsto agli articoli 133 e 134 rispetto a quello previsto agli articoli 135 e 136), ben può essere ricollegato al potere generale del giudice di “assumere informazioni” e quindi di convocare davanti a sé le parti nei procedimenti in camera di consiglio (cfr. artt. 737 e 738 c.p.c.), ove lo ritenga necessario od anche solo opportuno;

- inoltre, non è da escludere che le parti possano essere “*sentite*” mediante l'acquisizione di memorie o conclusioni (ad esempio, v. art. 738, secondo comma, c.p.c. secondo cui il Pubblico Ministero è per l'appunto “*sentito*” mediante stesura delle sue conclusioni in calce al provvedimento presidenziale), tenuto a mente che, in mancanza di fissazione d'udienza e a fronte di un testo normativo di non agevole interpretazione, l'aggiunta del participio “*presenti*” potrebbe essere riferito alla “presenza” della parte in giudizio, cioè alla possibilità per le parti costituite di presentare il ricorso e le memorie;

- significativo anche l'uso del verbo servile “può” costituirsi (art. 133, comma 5), laddove in altri procedimenti è utilizzato il “deve” (cfr. artt. 90, comma 1, e 156. Comma 1; art. 203, comma 6) o il presente imperativo (art. 164, comma 10; art. 201, comma 6), con formale declaratoria di contumacia in caso di mancata costituzione (art. 93);

- occorre, inoltre, tenere a mente che il rito sanzionatorio si articola, nel primo grado, in due fasi successive: la prima fase dinanzi al giudice monocratico, che provvede in camera di consiglio con decreto motivato, senza svolgere particolare istruttoria, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, con possibilità di definire la

pendenza mediante il pagamento della somma agevolata del 30% (si noti, sotto quest'ultimo profilo, la simmetria con il rito monitorio di cui all'art. 132 e con il rito abbreviato di cui all'art. 130); la seconda fase, eventuale, di opposizione dinanzi alla stessa Sezione, in composizione collegiale, con fissazione d'udienza ed omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio; si noti, infine, che la decisione di primo grado, nella forma della sentenza, è appellabile (*a contrario*, v. art. 144);

- di qui l'opportunità di addivenire ad una interpretazione che snellisca il procedimento, anziché ad una che lo aggravi, prevedendo sostanzialmente una doppia comparizione delle parti dinanzi al giudice in primo grado e poi una ulteriore in appello;

- in tal senso depone anche il fatto che, dinanzi al collegio, in sede di opposizione, possa procedersi "ad eventuale ulteriore attività istruttoria" (art. 136), lasciando così intendere che la cognizione dinanzi al giudice monocratico sia di regola limitata all'esame degli atti e documenti depositati dalle parti, senza completezza d'istruttoria;

- anche la facoltà del pagamento della sanzione nella misura ridotta del trenta per cento trova giustificazione non solo nell'immediatezza del pagamento, ma anche nell'acquiescenza, cioè nella rinuncia del sanzionato a spiegare opposizione e, quindi, a chiedere la cognizione piena della controversia; si tratta di una chiusura agevolata della pendenza, volta ad evitare per quanto possibile lo svolgimento di un processo, ed è quindi coerente con la *ratio* normativa (così ricostruita) il fatto che la decisione non sia esecutiva in pendenza dei termini per l'opposizione (art. 134, comma 4);

- si consideri che, in fattispecie, si sta discutendo di una sanzione che, nei confronti della maggior parte degli interessati, ammette il pagamento in misura ridotta per somme dell'ordine di grandezza del centinaio di euro;

- per completezza, possono infine richiamarsi, in ambito civile, l'istituto del

decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.) e, in ambito penale, quello del decreto penale di condanna (artt. 459 e ss. c.p.p.), entrambi emessi dal giudice senza celebrazione di udienza, salva l'opposizione; a questo paradigma sembra essersi ispirato il legislatore del codice;

- in conclusione, ritiene questo Giudice che il ricorso con cui è promosso il giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie debba essere anzi tutto notificato alle parti, a cura della Procura attrice, senza alcuna previa fissazione d'udienza da parte del Giudice; una volta depositato il ricorso completo delle notificazioni (ed acquisite le eventuali memorie costitutive delle parti resistenti) spetta al Giudice medesimo valutare i tempi e i modi con cui sentire, se del caso, le parti presenti in giudizio ed eventualmente convocarle in camera di consiglio, ai fini dell'emissione del proprio motivato decreto, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso notificato;

- nel caso di specie, non essendosi costituiti in giudizio la gran parte degli interessati, e non essendo emerse istanze istruttorie né profili meritevoli di approfondimento o di chiarimento dall'esame delle esaustive memorie difensive delle parti costituite, non si ravvisano ragioni per convocare in camera di consiglio le parti;

- può dunque procedersi direttamente all'emissione del decreto;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in ottemperanza alla citata ordinanza n. 1/2018 il Pubblico Ministero ha provveduto a depositare in Sezione copia del ricorso originario, notificato alle parti;

- il deposito è avvenuto entro dieci giorni dall'ultima notifica, con procedura che appare conforme alla legge, per *analogia iuris* rispetto alla regola fissata dall'art. 67, commi 1 e 6, non essendovi alcuna ragione per escludere (ed essendo anzi auspicabile, per garantire il simultaneo processo) la possibilità di un ricorso riguardante contestualmente più soggetti;

CONSIDERATO CHE

- oggetto del presente procedimento è il riconoscimento o meno di responsabilità in capo al Sindaco, ai componenti di Giunta e ai consiglieri comunali del Comune di Civitaluparella (CH), indicati in epigrafe, per aver causato il dissesto dell'ente locale; nei confronti di sei di essi, è anche chiesta l'applicazione di sanzione pecuniaria;

- nel ricorso introduttivo la Procura, a fini di inquadramento della vicenda, ha fatto espresso riferimento alle seguenti deliberazioni della Sezione regionale di controllo di questa Corte dei conti (i cui contenuti, noti alle parti, sono da intendersi qui integralmente richiamati):

a) deliberazione n. 147/2012, concernente l'esame del rendiconto del comune di Civitaluparella relativo all'anno 2010 e del bilancio preventivo 2011 e contenente osservazioni e avvertenze riguardo, tra gli altri, ai seguenti profili (in parte già segnalati quali fattori di rischio con la deliberazione del 28 luglio 2011, n. 174/2011/PRSE - questionario al rendiconto 2009): saldo negativo della gestione di parte corrente; fondo cassa al 31 dicembre 2010 e ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 177 giorni; presenza di residui passivi titolo II superiore a quello dei residui attivi titoli IV e V, per una differenza complessivamente pari a € 12.670,81; riscontro del totale dei crediti al 31 dicembre 2010, indicato nel conto del patrimonio, non coincidente con il totale dei residui attivi risultanti dal prospetto dell'anzianità dei residui; emersa mancata coincidenza dei debiti per anticipazioni di cassa, indicati nel conto del patrimonio, con l'ammontare dello scoperto per anticipazioni di tesoreria al 31 dicembre 2010; rilevato saldo negativo della gestione di parte corrente (con riferimento alla relazione al bilancio di previsione 2011);

b) deliberazione n. 502, del 21 novembre/5 dicembre 2013, nella quale, a seguito dell'esame del rendiconto consuntivo dell'Ente per il 2011, erano emerse varie criticità

(in parte già segnalate in occasione dell'esame dei rendiconti relativi agli anni 2009 e 2010, con deliberazioni 174/2011 e 147 2012), tra le quali: saldo negativo della gestione di parte corrente; fondo cassa pari a zero al 31 dicembre 2011 e ricorso alle anticipazioni di tesoreria; presenza di residui attivi e passivi antecedenti all'annualità 2007, di entità significativa; mancata costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2011 ed erogazioni del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e collettiva; mancata coincidenza della consistenza finale dei conti d'ordine con il totale dei residui passivi del Titolo II risultante dal prospetto relativo all'anzianità dei residui; mancata coincidenza dei debiti per anticipazioni di cassa, indicati nel conto del patrimonio, con l'ammontare dello scoperto per anticipazioni di tesoreria al 31 dicembre 2011; mancata coincidenza dei debiti di finanziamento indicati nel conto del patrimonio con il totale dell'indebitamento dell'Ente a fine anno risultante dalla tabella 3.2 relativa alla verifica della capacità di indebitamento;

c) deliberazione n. 334, del 22/23 ottobre 2014, nella quale, a seguito dell'esame del rendiconto consuntivo dell'Ente per il 2012, erano emerse varie criticità (in parte già segnalate nelle precedenti deliberazioni), tra le quali: valore negativo del risultato di gestione; fondo cassa, al 31 dicembre 2012, pari a zero; ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno 2012 per 363 giorni e per un'entità di € 122.317,14; perduranza, nell'anno 2013, di ricorso alle anticipazioni di tesoreria; mancata adozione della deliberazione di Giunta circa la destinazione della parte vincolata delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; somme iscritte a ruolo al 1 gennaio 2012, provenienti da esercizi antecedenti al 2008, interamente conservati per € 26.726,97; presenza di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti al 2008; esistenza di residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre esercizi, senza

affidamento dei lavori, cofinanziati; mancata corrispondenza tra accertamenti di entrata ed impegni di spesa a destinazione specifica e nei capitoli dei servizi conto terzi; mancata predisposizione del rapporto (normativamente previsto) relativo all'analisi delle procedure di spesa, con riferimento alla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; mancato contenimento delle spese relative a studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché ad acquisto di buoni taxi (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); mancata allegazione del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza; mancato aggiornamento dell'inventario sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio; mancata coincidenza del totale dei crediti al 31 dicembre 2012, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui; mancata coincidenza del totale dei debiti di finanziamento, al 31 dicembre 2012, indicato nel conto del patrimonio, con il totale indebitamento di fine anno;

- ad avviso della Procura, "rispetto alle considerazioni svolte in sede di controllo e pur in presenza di chiari allarmi sulla situazione finanziaria, il Comune non ha mai fornito alcun chiarimento in merito, nonostante le esplicite richieste della Sezione";

- in ciò sarebbe da ricercare l'origine della situazione di squilibrio poi stigmatizzata dalla stessa Sezione di controllo, allorché con la successiva deliberazione n. 302, in data 10/19 novembre 2015, aveva negato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale richiesto dal Comune con la deliberazione consiliare n. 31 del 26 ottobre 2014, svolgendo alcune considerazioni, riportate dal Pubblico Ministero nel ricorso e da lui definite "contabilmente drammatiche", a partire dalla constatazione che *"l'effettiva condizione finanziaria dell'Ente è emersa*

solamente in esito all'approvazione, da parte della nuova amministrazione in carica, del rendiconto 2013, con l'evidenziazione di un cospicuo disavanzo di amministrazione (€ -243.231,83), a fronte dei risultati solo fittiziamente positivi registrati nei precedenti esercizi (€ 11.748,07 nel 2011 e € 2.782,59 nel 2012)";

- secondo quanto riferito, ancora, nel ricorso, la Sezione di controllo ha concluso la citata deliberazione n. 302 del 2015 considerando essere il disavanzo pregresso emerso a partire dall'approvazione del rendiconto 2013 *"in esito allo sforzo di ricognizione dell'effettiva situazione contabile dell'Ente; quest'ultima, nei precedenti esercizi, era stata alterata dal mantenimento tra i residui attivi di poste privi dei requisiti di legge che avevano finanziato livelli di spesa non sostenibili"* e *"con specifico riferimento alla quantificazione del disavanzo complessivo (€ 506.323,80), l'istruttoria condotta ha messo in luce che lo stesso risulta fortemente sottostimato"*, poiché non inclusivo di € 73.558,07 di passività potenziali, di € 120.000 derivanti dall'alterazione del risultato 2014 per accertamenti privi dei presupposti di legge e di € 413.124,48 quale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, tenuto, altresì, conto che al disavanzo complessivo, superiore al doppio di quello preso in considerazione dall'Ente, dovesse aggiungersi che, *"anche in esito all'operazione di riaccertamento straordinario, permangono in bilancio ingenti residui attivi ultra-quinquennali, la cui esigibilità desta perplessità"*;

- ulteriore conferma delle cause del dissesto sono rinvenibili, secondo il Pubblico Ministero, nelle convergenti relazioni, entrambe formalizzate in data 16 dicembre 2015, rese l'una da un docente universitario, appositamente nominato dall'ente locale quale proprio consulente, e l'altra dall'Organo di revisione in carica dall'aprile 2014;

- in esito alle richiamate deliberazioni e relazioni, in data 20 dicembre 2015 il Consiglio comunale di Civitaluparella ha dunque adottato la deliberazione n. 29,

dichiarativa del dissesto finanziario;

- nel ricorso, il Pubblico Ministero ha anche riportato alcuni passaggi del correlato dibattito consiliare, da cui si rileva che in seno all'organo stesso, nel corso della precedente consiliatura, si era già discusso dell'eventuale dichiarazione di dissesto, ipotesi quest'ultima fermamente respinta dal Sindaco *pro tempore* e dalla sua compagine politica;

- tutto ciò posto, il Pubblico Ministero ha posto in “evidenza tre categorie di elementi, fondanti la domanda processuale di applicazione della sanzione prevista dall'articolo 248, commi 5 e 5bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- “la prima categoria è costituita dalle anomalie contabili alle quali è riferibile la patologica formazione del disavanzo”; al riguardo, il Pubblico Ministero si richiama alle molteplici criticità evidenziate nelle richiamate deliberazioni e relazioni;

- “la seconda categoria è costituita dalla collocazione temporale delle anomalie contabili prese in considerazione”; al riguardo, il Pubblico Ministero individua il biennio 2012-2013 quale arco temporale entro cui le criticità, pur accumulatesi anche in anni precedenti, hanno raggiunto una dimensione inemendabile;

- “la terza categoria è costituita dall'imputazione soggettiva delle condotte che hanno generato le anomalie medesime”; al riguardo, il Pubblico Ministero censura il comportamento del Sindaco (il quale esplicava anche le funzioni di assessore al bilancio) e, con lui, della maggioranza consiliare che lo sosteneva, per aver violato fondamentali norme di corretta amministrazione e contabilità (si citano, *ex multis*, per la loro importanza, ancorché non ancora applicabili nel periodo in esame, benché già emanati: il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; la legge 24 dicembre 2012, n. 243);

- dalla lettura dei verbali delle sedute consiliari emerge, ad avviso del Pubblico

Ministero, una precisa consapevolezza delle pregresse difficoltà finanziarie, affrontate con “ricette a dir poco irrealistiche” e, soprattutto, sostenute da un malinteso senso di “difesa” del buon nome del Comune, che ha indotto gli Amministratori del tempo ad affidarsi a “iniziative rivelatesi prive di alcuna consistenza, anteponendo obbiettivi di mantenimento del consenso ottenuto a finalità di buona gestione, anche se da perseguire con mezzi elettoralmente meno affascinanti”;

- rilievo è poi attribuito, in un contesto siffatto, alle negligenze manifestate dagli Amministratori di Civitaluparella (Sindaco, Giunta e Consiglio, nella sua componente di maggioranza) nell’attendere ai doveri di cura di un ordinato svolgimento dei cicli di bilancio; in particolare, “deve considerarsi la sistematica omissione di alcuna iniziativa che – tenuto conto della pregressa sequenza di deliberazioni della Sezione di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti in materia di approvazione dei rendiconti consuntivi a partire dall’anno 2009, tutte contenenti indicazioni esplicitamente indirizzate al Consiglio comunale – desse concreta attuazione ai poteri di variazione dei bilanci di previsione negli anni 2012 e 2013, sì come previsto dall’articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000”; ciò anche agli effetti dall’articolo 134, comma 2, del codice della giustizia contabile;

- in sostanza, in presenza di criticità ben note agli Amministratori, la mancata approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio comunale di Civitaluparella, degli atti correttivi di rispettiva competenza per arginare le cause delle difficoltà finanziarie crescenti che hanno afflitto l’Ente, fino a condurlo al dissesto, costituisce elemento di addebito ai fini che qui interessano;

- tutto ciò, osserva conclusivamente il Pubblico Ministero, ha determinato che un Comune della minima dimensione demografica di 387 abitanti (al censimento del 2011) e territoriali (appena 22,5 kmq) abbia accumulato un debito di dimensioni

rilevanti, senza possibilità di redenzione, se non a mezzo delle drastiche conseguenze

provenienti dalla dichiarazione di dissesto finanziario;

- tutto ciò premesso e considerato, nel ricorso si richiamano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- al riguardo, in particolare, si osserva che “secondo l'attuale formulazione del predetto articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai fini della applicabilità delle sanzioni interdittive ivi previste, occorre si venga riconosciuti, innanzi alla Corte dei conti, autori di condotte che, sotto il profilo del nesso di causalità materiale, abbiano concorso alla dichiarazione del dissesto”;

- si osserva, infine, che per la delimitazione dell'ambito applicativo della norma in esame, quanto, più in particolare, all'individuazione del generico riferimento fatto agli “amministratori”, soccorre il disposto di cui all'articolo 77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il quale “per amministratori si intendono, ai fini del presente capo” (capo relativo allo *status*, cioè agli effetti dell'applicazione dei doveri istituzionali nell'espletamento del loro mandato e delle relative responsabilità previsti dal successivo articolo 78) tra gli altri, i sindaci, i consiglieri dei comuni e i componenti delle giunte comunali;

- nella fattispecie, la condotta connotata da grave colpa è consistita, secondo il Pubblico Ministero, nell'approvazione di ciascuno dei bilanci preventivi degli anni 2012 (deliberazione n. 20, del 29 ottobre 2012) e 2013 (deliberazione n. 14, del 9 dicembre 2013), senza aver curato che essi contenessero le misure di contenimento e rimozione delle criticità finanziarie indicate dalla Corte dei conti e senza aver adottato alcuna misura correttiva in assestamento, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (così la comunicazione del comune di Civitaluparella prot.

2931, del 5 ottobre 2018); in tal senso, dunque, viene richiesta la condanna di sei degli otto convenuti, in applicazione del citato articolo 248, comma 5, alla sanzione pecuniaria ivi prevista nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione per l'incarico (nella specie, trattasi di erogazione di "gettoni di presenza", corrisposti ai soli richiedenti e in misura attinente all'intera annualità);

- per quel che concerne, invece, specificamente il Sindaco pro tempore, con responsabilità anche di assessore al Bilancio, nel ricorso si osserva che "l'incidenza causale sulla formazione del grave scompenso finanziario del Comune – per le funzioni attribuite e in ragione delle sue stesse esplicite affermazioni in ordine alle condotte tenute od omesse, delle quali s'è dato ampio conto in narrativa – è stata connotata da un'azione gestionale diretta, sebbene in concorso con la burocrazia comunale operante al tempo (Segretario comunale, anche responsabile del Servizio finanziario), la quale ha realizzato una conduzione confusa, non trasparente e illegittimamente derogatoria delle norme regolanti la contabilità dell'Ente"; ciò posto, dopo aver affermato che "essa burocrazia è estranea al campo d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 248, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il contributo concorrente da essa offerto alla realizzazione dei presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario deve essere tenuto in considerazione ai fini del dimensionamento della sanzione da irrogare al Sindaco"; in conclusione, per quest'ultimo – retribuito dal Comune, negli anni 2012 e 2013, con un compenso mensile compreso tra i 467,09 euro e i 980,35 euro (in sostanza, però, prevalentemente di € 497,09) – si chiede l'irrogazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura di € 5.100,00, pari a circa dieci volte la media delle retribuzioni ricevute nel biennio;

- nessuna sanzione è, invece, richiesta con riferimento agli Organi di revisione

dell'Ente, ai sensi del ripetuto articolo 248, comma 5-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, in quanto, come reso noto dal Comune nella nota prot. 2543, del 27 agosto 2018, trasmessa a riscontro di specifica richiesta istruttoria della Procura regionale, l'Organo (monocratico) di revisione del Comune era stato, tra il novembre 2009 e l'aprile 2013, altro professionista, il quale – però – era deceduto nel 2017;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con memoria depositata il 25 gennaio 2019 si sono costituiti i signori Ficca e De Lollis, mettendo anzi tutto in rilievo come il Comune di Civitaluparella abbia avuto, all'apice burocratico, ininterrottamente dal 1995 al 2018, un Segretario al quale era stata conferita anche la responsabilità del Servizio finanziario (con percezione della relativa indennità) dalla seconda metà del 2009; tale nomina fu dettata dalla necessità di munirsi di un apporto tecnico professionale per più motivi, tra i quali spiccava la constatazione dell'essere i Consiglieri di maggioranza quasi tutti operai SEVEL, con scarsa scolarizzazione attestata al diploma di scuola media; occorre quindi avvalersi di una figura professionale adeguata, che avesse chiara la realtà finanziaria dell'Ente e dimestichezza con le sempre più cogenti norme in tema di bilancio degli Enti locali, capace di capire appieno il significato e il contenuto dell'atto da adottare;

- si evidenzia, poi, “come la responsabilità sanzionatoria prevista dall'art. 248, commi 5 e 5 bis, prevede che la Corte possa giungere a valutare positivamente le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto allorché il dissesto sia diretta conseguenza delle azioni o omissioni per le quali l'amministratore sia riconosciuto responsabile in quanto generate con dolo o colpa grave”;

- “non si disconosce, pertanto, che le delibere della Sezione giurisdizionale di controllo siano state notificate all'Ente nelle persone del Sindaco e Presidente del Consiglio, e cioè al Ficca, ma va in ogni caso posto in rilievo che lo stesso ha

provveduto immediatamente a girarle di volta in volta al Responsabile del Servizio per gli opportuni e consequenziali adempimenti ricevendone ampia assicurazione sulla correttezza dell'azione amministrativa posta in essere e sulla esattezza della contabilità dell'Ente”;

- di qui l'assenza non solo di dolo, ma anche di colpa, essendo al massimo configurabile una colpa lieve, stante il pieno affidamento dei convenuti nella struttura amministrativa dell'ente e trattandosi di fatti addebitabili invero al solo Responsabile del Servizio finanziario dell'ente;

- peraltro, le gravi criticità che avevano compromesso gli equilibri finanziari dell'ente erano risalenti ed erano state già segnalate con deliberazione n. 340/2008 della Sezione di controllo della Corte dei conti;

- i convenuti, entrambi operai, “avevano una sommaria conoscenza della normativa di settore, del rigore delle formalità da osservare rispetto alle deliberazioni della Corte e della oggettiva particolare ostilità della normativa contabile che richiedono specifica preparazione tecnico scientifica sicuramente non esigibile da parte di persone con scolarizzazione di scuola secondaria di primo grado”;

- in conclusione, si chiede di respingere la domanda sanzionatoria e, in subordine, di ridurre l'ammontare della sanzione;

- i signori Salvatore e Peschi si sono costituiti con separate memorie del 25 gennaio 2019;

- entrambi hanno richiamato il proprio basso livello di scolarizzazione (terza media), la rada e sporadica partecipazione alle sedute consiliari, la propria completa fiducia nell'operato del Sindaco, la mancata conoscenza delle deliberazioni della Corte dei conti e in particolare delle criticità, la conoscenza solo mediata delle informazioni relative alla situazione dell'ente, la totale assenza di figure di riferimento (il

Responsabile del servizio, il revisore);

- a parere dei convenuti, le censure mosse dalla Procura sono del tutto generiche, senza specificazione del singolo comportamento, del singolo danno e del relativo nesso eziologico;

- la colpa deve essere valutata sulla base di una reale graduazione, focalizzata non sull'inadempimento in astratto, bensì sul caso concreto, con rapporto di proporzionalità inversa rispetto alla funzionalità complessiva dell'ente (minore è l'organizzazione dell'ente, maggiore è il livello di gravità della colpa richiesto ai fini della responsabilità amministrativo-contabile); ciò senza ignorare il principio di individualizzazione e della personalità della colpa (si citano: art. 3 della legge n. 639 del 1996 e l'art. 82, comma 3, della legge di contabilità generale dello Stato);

- nel caso di specie, non possono in alcun modo ravvisarsi né il dolo, né la colpa grave degli interessati, meno che mai in capo al signor Peschi, residente a 60 km dall'ente amministrato ed afflitto da importante disabilità, con aggravamento proprio in quegli anni;

- in conclusione, anche i signori Salvatore e Peschi hanno concluso per il rigetto della domanda con le consequenziali statuizioni sulle spese di giudizio;

RITENUTO CHE

- alla fattispecie deve applicarsi, come incontestato, il “rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria”, di cui agli articoli 133 e seguenti del codice della giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174); le disposizioni in parola, infatti, sono applicabili anche ai giudizi in corso, a norma dell'art. 2, comma 1, delle norme transitorie e abrogazioni allegate al codice;

- per quanto riguarda invece l'aspetto sostanziale, deve farsi riferimento al comma 5 dell'art. 248 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- quest'ultima disposizione non prevedeva, nel testo originario, alcuna sanzione pecuniaria, ma solo alcune sanzioni accessorie "interdittive" nei confronti degli *"amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario (...) ove la Corte, valutate le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile"*;

- anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la struttura generale di questa peculiare forma di responsabilità era rimasta invariata, non essendo prevista una sanzione pecuniaria, ma solo interdittiva, e presupponendosi un previo riconoscimento di responsabilità per danni cagionati all'ente precedentemente al dissesto nonché la consequenzialità del dissesto stesso rispetto alla predetta responsabilità;

- solo con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), è stata introdotta la sanzione pecuniaria che forma oggetto del presente giudizio, rendendola indipendente dall'accertamento di una previa o concomitante responsabilità per danni;

- ciò ha comportato, ad avviso di questo Giudice, l'unificazione del momento di "riconoscimento" della responsabilità del dissesto (prima parte della disposizione) con quello della "applicazione" della relativa sanzione pecuniaria (ultima parte della disposizione), oltre che interdittiva, nell'ambito del nuovo procedimento sanzionatorio di cui al citato art. 133 del codice (fermi restando i profili concernenti l'eventuale risarcimento dei danni, di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20);

- depone in tal senso il duplice riferimento al "riconoscimento" del loro concorso

nel verificarsi del dissesto, contenuto tanto nell'apertura quanto nella chiusura del comma 5; riconoscimento che, per il principio di concentrazione (art. 3 del codice di giustizia contabile), non può che operarsi direttamente nell'ambito dello stesso procedimento sanzionatorio, non essendo ragionevole ipotizzare che un accertamento di responsabilità debba previamente avvenire in altra sede, con rito ordinario, al solo fine di attivare poi il susseguente rito sanzionatorio;

- si noti, peraltro, che l'introduzione della sanzione è avvenuta direttamente con l'art. 3, comma 1, lettera s) del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nel testo originario, non avendo inciso su di esso la legge di conversione; l'entrata in vigore della disposizione sanzionatoria è quindi avvenuta l'11 ottobre 2012;

- ciò posto, per scrupolo di motivazione, giova ricordare che, trattandosi di sanzione pecuniaria (e non di richiesta risarcitoria), trovano necessaria applicazione i principi fondamentali del diritto punitivo e, in primo luogo, quello secondo cui "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25 Cost.) e "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689);

- ne discende che, in fattispecie, ai fini della invocata applicazione della sanzione devono essere prese in esame solo le condotte successive all'11 ottobre 2012, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 174 del 2012;

- per contro, è opportuno premettere che deve ormai totalmente prescindersi dall'accertamento di un "evento dannoso" e di un "danno" patrimoniale da risarcire, essendo sufficiente la constatazione dell'integrazione della condotta sanzionata, cioè l' "aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario"; al concetto di "danno" nel senso

della diminuzione patrimoniale si sostituisce il concetto di “lesione” di beni e valori

considerati essenziali nell’ordinamento contabile;

- in linea di principio esulano, quindi, dalla responsabilità sanzionatoria i profili tipici delle vicende strettamente risarcitorie ed attinenti, ad esempio, al c.d. “potere riduttivo”, ai “vantaggi comunque conseguiti”, al riparto della responsabilità tra i concorrenti nell’illecito, al c.d. “dolo contrattuale”, alla prevedibilità del danno, alla atipicità dell’illecito;

- valgono, piuttosto, i principi fondamentali di legalità (ricondotti, in giurisprudenza, talvolta all’art. 25 e talaltra all’art. 23 della Costituzione), di offensività e di colpevolezza, nonché gli accennati principi generali del “diritto punitivo”, variamente declinati dal legislatore, ad esempio, nei settori penale, amministrativo e tributario;

- tanto premesso, dall’esame dell’insieme degli atti disponibili nel fascicolo processuale, emerge la fondatezza della domanda formulata dalla Procura Regionale;

- al conclamato dissesto dell’ente locale hanno senz’altro contribuito i consiglieri comunali indicati in epigrafe i quali, come incontestato, hanno deliberato con voto favorevole sui rendiconti dell’ente nel periodo immediatamente precedente al dissesto, in particolare in relazione al biennio 2012 e 2013, con condotte almeno in parte ricadenti in data successiva all’entrata in vigore della disposizione sanzionatoria (11 ottobre 2012); si noti che entrambe le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi 2012 e 2013 sono state assunte dopo quella data;

- non giova agli interessati far constatare che gli squilibri dell’ente affondano le proprie radici (anche) in anni precedenti, in quanto il punto di “non ritorno”, effettivamente, è stato in ogni caso raggiunto nel periodo della loro amministrazione;

- ciò risulta oltremodo chiaro dalla sequenza e dai contenuti degli atti e delle

relazioni richiamate nel ricorso introduttivo;

- del resto, è palese che lo squilibrio di un ente locale sia la risultante di una serie di concause, riferibili a vari soggetti e a vari fattori, nel corso del tempo; consapevole di ciò, il legislatore stesso, ai fini dell'integrazione della fattispecie sanzionata, ha richiesto il mero "contributo" causale degli amministratori, non certo la responsabilità "esclusiva" e neppure quella "preponderante" del dissesto;

- in particolare, l'approvazione di entrambi i preventivi del 2012 e del 2013 nonché la mancata adozione, anche in corso di gestione, di interventi correttivi ormai divenuti indifferibili, ha senz'altro contribuito, in maniera irreversibile, alla definitiva produzione del dissesto dell'ente;

- neppure giova ai convenuti il basso livello di scolarità e l'asserito loro affidamento nell'operato della struttura, del revisore, del sindaco o di terzi;

- è stato infatti chiarito, in giurisprudenza (Sez. Umbria, sent. 87 del 23 maggio 2008, seppure riferita a diversa fattispecie sanzionatoria), che il grado di colpa va rapportato allo sforzo di diligenza impiegato per formare una corretta rappresentazione dell'atto da adottare e delle circostanze entro cui esso si colloca, seguendone l'andamento in termini proporzionalmente inversi: quanto maggiore, cioè, è lo sforzo di diligenza dispiegato, tanto minore sarà il grado della colpa e viceversa; il livello di massima gravità è costituito dalla mancanza di una qualsivoglia iniziativa per conoscere la natura delle spese in questione;

- in quest'ottica, i consiglieri comunali che votano una delibera di bilancio (cioè l'atto fondamentale della vita dell'ente) non possono invocare a loro discolpa la buona fede, ma devono dimostrare di aver essi stessi, nell'esercizio dei loro poteri-doveri di approfondimento (connesso al loro delicatissimo ruolo politico-istituzionale), stimolato interventi appropriati per acquisire tutti gli elementi necessari per valutare

adeguatamente la situazione finanziaria dell'ente;

- le stesse memorie di costituzione confermano, invece, la totale assenza o lontananza (anche fisica) della gran parte dei consiglieri dalle problematiche di amministrazione dell'ente, con grave violazione dei doveri assunti con l'accettazione del loro mandato istituzionale;

- deve, quindi, riconoscersi la responsabilità dei convenuti per il verificarsi del dissesto finanziario del Comune amministrato, agli effetti del citato art. 248, comma 5, del testo unico enti locali, dunque agli effetti della sanzione sia interdittiva sia pecuniaria ivi prevista;

- l'elemento soggettivo va, peraltro, derubricato in gravemente colposo, non essendovi evidenze persuasive della piena coscienza e volontà degli interessati nella produzione dell'evento; si ricade, dunque, nell'ambito della colpa cosciente, ma non del dolo eventuale;

- per le stesse ragioni, non v'è ragione di applicare la sanzione in misura superiore al minimo; del resto, essendo legislativamente richiesto l'elemento soggettivo della "gravità" della colpa, la stessa "gravità" non può essere assunta a motivo di irrogazione di una sanzione superiore al minimo; valgono, in senso opposto, le ragioni esposte nelle memorie difensive;

- ciò assume concreto rilievo nei confronti del Sindaco Ficca, per il quale la sanzione va ridotta a cinque (anziché dieci) volte il compenso mensile medio da lui percepito tra l'ottobre del 2012 e il maggio del 2014 (come da importi indicati nella nota del Comune prot. 2768 del 19 settembre 2018, incontestati), cioè a 2.500,00 euro previo arrotondamento;

- per gli altri, gli importi delle indennità e dei gettoni, ai fini della liquidazione della sanzione, sono incontestati; vanno quindi confermate le sanzioni nella misura

richiesta nel ricorso;

- infine, per quanto riguarda i consiglieri Franca Pasquarelli e Guglielmo Colangelo, non essendovi nei loro confronti richiesta espressa di sanzione pecuniaria da parte della Procura e non risultando dagli atti che essi abbiano richiesto e percepito gettoni di presenza per l'attività consiliare, non v'è luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria stessa, ferma restando l'applicazione di quella interdittiva di cui al primo periodo del citato comma 5, quale conseguenza diretta del riconoscimento giudiziale di responsabilità del dissesto;

- è appena il caso di precisare che, in mancanza di diversa disposizione di legge, il beneficiario della sanzione va individuato nell'ente locale dissestato, anche per ragioni di coerenza con la generalità delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del medesimo testo unico degli enti locali;

- si fissa il termine massimo di trenta giorni ai fini del pagamento immediato in misura ridotta;

- l'assoluta novità della questione affrontata suggerisce di compensare le spese;

- il presente decreto sarà comunicato al Pubblico Ministero e, a cura di quest'ultimo, notificato agli interessati;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,

RICONOSCE

agli effetti dell'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la responsabilità dei convenuti nel verificarsi del dissesto del Comune di Civitaluparella, dichiarato con deliberazione consiliare n. 29 del 20 dicembre 2015, e pertanto

DICHIARA

nei confronti di tutti i convenuti l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dallo stesso art. 248, comma 5;

CONDANNA

i seguenti convenuti al pagamento in favore del Comune di Civitaluparella delle somme per ciascuno di essi indicate di seguito:

Mariano FICCA: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);

Domenico DE LOLLIS: € 476,97 (euro quattrocentosettantasei/97);

Adamo PESCHI: € 385,37 (euro trecentottantacinque/37);

Mario SALVATORE: € 178,32 (euro centosettantotto/32);

Antonio DI GIRONIMO: € 215,37 (euro duecentoquindici/37);

Antonio GLIECA: € 170,88 (euro centosettanta/88);

ASSEGNA

il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ai fini del pagamento immediato delle suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ridotta del trenta per cento.

Spese compensate.

Si comunichi al Pubblico Ministero, per la successiva notificazione agli interessati.

Così deciso in camera di consiglio.

Il Giudice

omissis

f.to Gerardo de Marco

Depositata in Segreteria il 29/04/2019

Il Direttore della Segreteria

omissis

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi

* * *

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dell'interessato, in relazione alla presenza di dati idonei a rivelarne lo stato di salute,

HA DISPOSTO

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del signor Peschi.

L'Aquila, lì 29/04/2019

Il Giudice

f.to Gerardo de Marco

* * *

In esecuzione del suesposto provvedimento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DEL SIGNOR ADAMO PESCHI.**

L'Aquila, lì 29/04/2019

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi